

A cura di Leonardo Zanetti

Corte costituzionale

(doi: 10.7390/78043)

Aedon (ISSN 1127-1345)

Fascicolo 2, maggio-agosto 2014

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it/>



Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di [Leonardo Zanetti](#)

[Sentenza 23 giugno - 2 luglio 2014, n. 189](#)

E' costituzionalmente illegittima, per violazione del riparto di competenza in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'art. 117, terzo comma, della costituzione, la disciplina legislativa regionale (della Basilicata) che, nell'ambito del procedimento di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, configura un parere non previsto dalla disciplina dello Stato che esprime i principi fondamentali di tale materia (articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e relative linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010).

[Sentenza 7-11 luglio 2014, n. 197](#)

E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e - quale norma interposta - dell'articolo 145, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la disciplina legislativa regionale (del Piemonte) che dispone la conformità delle varianti di Prg "agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali" ma non prevede la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al relativo procedimento.

[Sentenza 9-16 luglio 2014, n. 199](#)

E' costituzionalmente illegittima, per violazione del riparto di competenza in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'art. 117, terzo comma, della costituzione (applicabile alle regioni ad autonomia speciale in forza dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2003, n. 1), la disciplina legislativa regionale (della Sardegna) che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, consente la localizzazione delle strutture nell'ambito dei paesaggi costieri soltanto se ricomprese in determinate aree, anziché limitarsi ad individuare le zone nelle quali non è possibile unificare gli interventi, come previsto dalla disciplina dello Stato che esprime i principi fondamentali di tale materia (articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e relative linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010).

[Sentenza 9-18 luglio 2014, n. 210](#)

E' costituzionalmente illegittima, per violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 135, 142, comma 1, lettera h), e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'art. 3, primo comma, lettera n), dello Statuto di autonomia, all'art. 6 del d.p.r. 22 maggio 1975, n. 480, la disciplina legislativa regionale (della Sardegna) che consente di disporre la sdemanializzazione degli usi civici (beni paesaggistici *ex lege*) prima, e al di fuori, della formazione del piano paesaggistico regionale.

copyright 2014 by [Società editrice il Mulino](#)
[Licenza d'uso](#)

[inizio pagina](#)